

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 1601/75 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenuto conto dell'evoluzione di alcuni compiti dei funzionari delle Comunità europee, è parso opportuno procedere, in via prioritaria, alla modifica di alcune disposizioni dello statuto, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽²⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1009/75 ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue:

1. Nell'articolo 55, terzo comma, è soppresso il passaggio « retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti, che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette ».

2. Nell'articolo 56 ter:

— al primo comma è soppresso il passaggio « retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e che presta servizio presso uno stabilimento del Centro comune di ricerche o svolge azioni indirette »;

— il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Il Consiglio, che delibera su proposta fatta dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto, determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 13. 11. 1974, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 14. 4. 1975, pag. 1.